REPUBBLICA ITALIANA Sentenza n. 171/2025

INOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA

in composizione monocratica, in persona del Primo Referendario Andrea Costa, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **37680** del registro di segreteria, sul ricorso presentato da:

XX, C.F: **XX**, nato a **XX** il **XX** e ivi residente alla via **XX**, elettivamente domiciliato in Lecce, via Di Pettorano n. 24, rappresentato e difeso dall'Avv. Egidio Salvatore Vergine e dall'Avv. Silvia Di Noia;

contro

I.N.P.S., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura regionale e presso di essa domiciliato in Bari alla via Putignani 108;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (M.I.M.), in persona del Ministro pro-tempore, non costituito;

Visto il Codice di Giustizia Contabile;

Uditi all'udienza del 16 luglio 2025, con l'assistenza del Segretario dott.ssa Laura Guastamacchia, l'avv. Blaso, in virtù di delega per il ricorrente, e l'avv. Leone per l'I.N.P.S.;

Considerato in

FATTO

Con ricorso depositato in data 9 settembre 2024, **XX**, come sopra

generalizzato**,** dipendente del Ministero dell'Istruzione e del Merito, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in qualità di Collaboratore Scolastico presso l'Istituto Tecnico Commerciale I.T.E. **XX** di **XX**,

riferisce:

- di essere affetto da numerose patologie, tanto da essere costretto da luglio 2021 a chiedere lunghi e ripetuti periodi di malattia, intervallati anche da interventi e ricoveri ospedalieri;
- di essere stato sottoposto in data 29/01/24 a visita presso la Commissione Medica di Verifica di Bari, su istanza della Dirigente Scolastica, all'esito della quale veniva riconosciuto "temporaneamente non idoneo in modo assoluto al servizio per tre mesi";
- che in occasione della visita di revisione di giugno 2024 la stessa Commissione, anziché collocarlo in pensione per inabilità assoluta e permanente, esprimeva giudizio di inabilità in maniera assoluta a qualunque attività lavorativa, ma soltanto per un altro anno, con conseguente diniego del riconoscimento della pensione di inabilità ai sensi dell'art. 2 comma 12, Legge 335/1995;
- di essere quindi stato collocato in congedo per malattia dal 22/07/24 al 10/06/25 senza alcuna retribuzione con determinazione dell'Istituto di appartenenza (prot. n. **XX** del **XX**).

Ciò posto, nel ritenere illegittima tale determinazione, il ricorrente, previa richiesta di adozione di misure cautelari, ha chiesto, anche mediante il conferimento di CTU, il riconoscimento del diritto al conseguimento della pensione di inabilità ex art. 2, comma 12, L.335/1995.

Si è costituito l'I.N.P.S., eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva

nonché l'inammissibilità per intervenuto giudicato, essendo stato esperito ATP dinanzi al Tribunale del Lavoro per l'accertamento dei presupposti per il riconoscimento della pensione di invalidità.

Inoltre, l'Ente previdenziale ha evidenziato come nessuna istanza sarebbe mai stata presentata dall'interessato e ha eccepito in via subordinata il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione.

Con ordinanza a verbale della camera di consiglio del 12 novembre 2024, è stato disposto, su richiesta del legale del ricorrente, l'abbinamento al merito dell'istanza cautelare ed è stato ordinato il deposito della prova dell'avvenuta notifica via pec del gravame al Ministero, nonché documentazione afferente all'anzianità contributiva dell'interessato.

In vista dell'udienza pubblica, la difesa del ricorrente ha fornito la prova dell'avvenuta notifica del ricorso all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari.

Con ordinanza n.17/25, all'esito dell'udienza del 18 febbraio 2025, è stata disposta CTU, mediante nomina del dott. De Francesco, iscritto all'Albo dei periti presso il Tribunale di Lecce.

Il CTU ha dato esecuzione all'incombente, depositando la relazione nella quale ha concluso nel senso della insussistenza dei presupposti sanitari per la concessione del beneficio richiesto.

All'udienza del 16 luglio 2025, il legale del ricorrente si è riportato all'atto introduttivo, chiedendo che venga disposta la compensazione delle spese, tenuto conto che lo **XX** è attualmente privo di retribuzione.

Il difensore dell'I.N.P.S. a sua volta si è riportato alla memoria di costituzione.

La causa è stata quindi posta in decisione e definita mediante lettura del

dispositivo in aula.

DIRITTO

1. La questione sottoposta all'esame di questo Giudice attiene alla domanda del ricorrente volta al riconoscimento del diritto a conseguire la pensione di inabilità ex art. 2, comma 12, della legge 335/95.

La domanda non è fondata.

2. In primo luogo, va dichiarata la contumacia del Ministero dell'Istruzione e del Merito, cui il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza sono stati ritualmente notificati presso la competente Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari.

3. A questo punto, occorre esaminare le eccezioni preliminari sollevate dall'Ente previdenziale.

Prendendo le mosse dalle eccezioni di difetto di legittimazione passiva e di inammissibilità per assenza di domanda amministrativa, che possono essere trattate congiuntamente, osserva questo Giudice che ai sensi dell'art. 17, comma III del CCNL, comparto Scuola quadriennio normativo 2006-2009 "*Prima di concedere su richiesta del dipendente l'ulteriore periodo di assenza di cui al comma 2 l'amministrazione procede all'accertamento delle sue condizioni di salute, per il tramite del competente organo sanitario ai sensi delle vigenti disposizioni, al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro*."

Pertanto, alla luce della precitata disposizione contrattuale, nell'ambito del procedimento per la concessione del periodo di assenza per malattia, l'Amministrazione procede d'ufficio alla previa verifica della sussistenza dei

presupposti per la declaratoria di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità a proficuo lavoro.

È evidente dunque che, nel caso in cui la competente commissione medica escluda la sussistenza della predetta inidoneità, sussista l'interesse del lavoratore, senza necessità di presentare alcuna istanza amministrativa, a contestare tali conclusioni ai fini di ottenere il conseguimento del trattamento pensionistico di inabilità, previa risoluzione del rapporto di lavoro.

Alla luce di quanto sopra, sussiste la legittimazione passiva dell'I.N.P.S. e del M.I.M., entrambe interessate a resistere all'accertamento della sussistenza del requisito sanitario, il primo come soggetto competente all'erogazione del trattamento pensionistico, il secondo per l'adozione dei provvedimenti incidenti sul rapporto di lavoro.

4. Del pari infondata appare l'eccezione di giudicato sollevata dall'I.N.P.S., in quanto l'Accertamento Tecnico Preventivo esperito dal ricorrente dinanzi al Tribunale del Lavoro riguardava la domanda volta ad ottenere l'assegno di invalidità, laddove quella presentata dinanzi a questa Corte è volta ad ottenere il beneficio pensionistico ex art. 2, comma 12, della legge 335/1995 che presuppone il diverso presupposto della permanente inidoneità ad essere adibito a proficuo lavoro.

5. Venendo al merito, osserva questo Giudice che l'art.2, comma 12, della legge 335/95, ha previsto che: "*Con effetto dal 1 gennaio 1996, per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza, cessati*

dal servizio per infermità non dipendenti da causa di servizio per le quali gli interessati si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, la pensione è calcolata in misura pari a quella che sarebbe spettata all'atto del compimento dei limiti di età previsti per il collocamento a riposo".

6. Ciò premesso, questo Giudice ritiene che non vi siano elementi per discostarsi dalle conclusioni rassegnate dal CTU in merito alla insussistenza del requisito sanitario.

In particolare, la relazione risulta ben argomentata e motivata, essendo corredata da argomentazioni solide e coerenti con il quadro documentale.

6.a In primo luogo, il CTU, all'esito dell'anamnesi e della visita diretta, ha formulato la seguente diagnosi**: "***spondilodiscoartrosi in esiti di artrodesi-laminectomia-erniectomia L3-L4 e ricalibraggio articolare L4-L5 bilaterale; coxartrosi, in esiti di artroprotesi d'anca destra; cardiopatia ipertensiva, in buon compenso; ipertrofia prostatica benigna; disturbo depressivo reattivo cronico con somatizzazion*i".

A questo punto, il dott. De Francesco ha passato in rassegna le singole infermità riscontrate, formulando un giudizio analitico sulla loro consistenza ed effettiva capacità invalidante.

6.b Nel dettaglio, con riferimento alla patologia che affligge la colonna vertebrale, il CTU ha evidenziato come la suddetta infermità, pur essendo dotata di indubbia capacità invalidante, non può ritenersi tale da determinare l'inidoneità permanente a proficuo lavoro.

Il Consulente ha corroborato tale conclusione, con argomentazioni dotate di logicità e coerenza, mettendo in evidenza la circostanza che la patologia sia

caratterizzata da un andamento discontinuo nel tempo, in quanto correlato all'alternarsi delle tipiche fasi di acuzie e remissione della sintomatologia dolorosa.

Del pari invalidanti, ma non tali da determinare l'assoluta impossibilità di svolgere proficuo lavoro, sono state poi giudicate la sindrome depressiva e la cardiopatia ipertensiva, quest'ultima ritenuta di carattere contenuto.

Quanto alla bronchite cronica da tabagismo, il CTU ha posto l'accento, in assenza di documentazione sanitaria, sulla circostanza che, nel corso della visita, è stata riscontrata l'assenza di dispnea, cianosi o altri segni di concreta insufficienza ventilatoria o degli scambi alveolo-capillari.

6.c In buona sostanza, questo Giudice ritiene che il consulente abbia ben inquadrato il complessivo quadro clinico, mettendo in evidenza come la condizione psico-fisica del ricorrente, sia pur idonea a fondare un giudizio di invalidità, soprattutto con riferimento all'infermità che affligge la colonna vertebrale, non sia tale da assurgere al rango di impossibilità assoluta di essere a proficuo lavoro.

In particolare, ritiene questo Giudice che possa ritenersi residuare in capo al ricorrente la capacità di essere adibito a mansioni che non comportino particolari sforzi fisici o situazioni stressogene.

6.d Del tutto condivisibili appaiono inoltre le argomentazioni sviluppate dal CTU con riferimento alle osservazioni presentate dai difensori del ricorrente, che, nel riportarsi alla relazione di parte allegata al ricorso, si sono limitati a chiedere al consulente di precisare "*…se la totale inabilità del ricorrente sia rilevabile da data successiva alla domanda e precisamente da marzo 2025, data dei nuovi accertamenti sanitari attestanti un ulteriore*

aggravamento delle sue condizioni psico-fisiche. Anche un riconoscimento da epoca successiva sarebbe, infatti, auspicabile per il sig. **XX***, per il quale risulterebbe oggi molto complessa la ripresa di una qualsiasi attività lavorativa*".

Al riguardo, va rammentato che, come correttamente evidenziato dallo stesso CTU, il quesito sottoposto al dott. De Francesco atteneva all'accertamento alla sussistenza del requisito sanitario alla data del 10 giugno 2024, in ragione del fatto che l'oggetto del contendere doveva ritenersi incentrato sull'accertamento della correttezza del giudizio medico-legale a quella data espresso dalla competente commissione sanitaria.

Nulla impedisce dunque, nel caso di ingravescenza del quadro clinico, che il ricorrente ripresenti all'Amministrazione domanda per la verifica dei presupposti per accedere al beneficio richiesto previa risoluzione del rapporto di lavoro.

Peraltro, non può non tenersi conto del fatto che, ad ogni buon fine, il CTU ha precisato che "*… la nuova e più recente (marzo 2025) documentazione sanitaria, cui si fa riferimento nelle predette note di parte, era già stata esaminata dal sottoscritto, al momento della stesura della presente relazione peritale: le informazioni in essa contenute, sulle malattie da cui è affetto il ricorrente, non forniscono elementi che possano modificare, in modo sostanziale, le conclusioni medico-legali della relazione stessa*".

6.e Infine, ritiene questo Giudice che del tutto inidonee a superare le convincenti conclusioni rassegnate dal CTU appaiano le argomentazioni sviluppate dal consulente di parte nella relazione allegata al ricorso introduttivo.

Il Consulente di parte, infatti, si è limitato a fondare il giudizio di sussistenza del requisito sanitario dell'impossibilità ad essere adibito a proficuo lavoro sul carattere irreversibile del quadro morboso.

Trattasi ad evidenza di motivazioni del tutto insufficienti ad escludere la sussistenza di residue capacità lavorative del ricorrente, pur a fronte di patologie non emendabili.

7. Alla luce di tutto quanto sopra evidenziato, il ricorso non può trovare accoglimento.

La complessità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese di lite, mentre gli onorari del CTU sono posti a carico del ricorrente, parte soccombente.

P.Q.M.

la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, in composizione monocratica**,** definitivamente pronunciando sul ricorso n.**37680**, lo rigetta.

Spese compensate.

Onorari e spese di CTU, da liquidarsi con separato decreto, a carico del ricorrente, parte soccombente.

Così deciso, in Bari, all'udienza in data 16 luglio 2025.

IL GIUDICE

Andrea Costa

Depositata il 17/07/2025 F.to digitalmente

Il Funzionario

Laura Guastamacchia

F.to digitalmente

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (UE) 2016/679 in tema di trattamento dei dati personali

DISPONE

che a cura della Segreteria sia apposta l'annotazione di cui all'art. 52, comma 3 del detto decreto legislativo nei riguardi del ricorrente e degli eventuali danti ed aventi causa.

IL GIUDICE

Andrea Costa

Depositata il 17/07/2025 F.to digitalmente

Il Funzionario

Laura Guastamacchia

F.to digitalmente

In esecuzione del provvedimento del giudice monocratico, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n.196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, in caso di diffusione, si omettano le generalità e gli altri dati identificativi della parte ricorrente e degli eventuali danti e aventi causa.

Il Funzionario

Laura Guastamacchia

F.to digitalmente